

ECC.MO TRIBUNALE DI RAVENNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.

Nell'interesse di: **Dott.ssa BARINI SILVIA**, nata a Faenza il 30/04/1981 e ivi residente in Cs. Garibaldi n. 75, C.F. BRNSLV81D70D458V, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Masi C.F. MSAMRC59S26F715Q, (fax per comunicazioni 051270279, Posta Elettronica Certificata: marcomasi@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Bologna, Via San Vitale n. 40/3/a, giusta procura in calce al presente atto.

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI RAVENNA** in persona del Legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti di

- tutti i docenti inseriti nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della classe di concorso scuola primaria posto comune e della terza fascia degli elenchi del sostegno della scuola primaria, validi per gli aa.ss. 2014/2017, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale Provincia di Ravenna che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;



per l'accertamento

previa disapplicazione del DM Miur n. 235/2014 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,

del DIRITTO

della ricorrente all'inserimento nella terza fascia della graduatoria provinciale ad esaurimento ed in quella per le nomine a tempo determinato, valide per il triennio 2014/2017, entrambe dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito territoriale per la Provincia di Ravenna (doc. 10) per la classe di concorso scuola primaria posto comune e negli elenchi del sostegno della scuola primaria, nella posizione e con i punti a lei spettanti, con tutti i diritti conseguenti.

FATTO

La ricorrente, docente a tempo determinato abilitata all'insegnamento nella scuola primaria a seguito del conseguimento, in data 27/06/2011, del diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo scuola elementare, presso l'Università degli Studi di Firenze (doc. 1), ed in possesso di titolo di specializzazione per il sostegno, presta servizio da anni nelle istituzioni scolastiche nella provincia di Ravenna.

La ricorrente nell'anno accademico 2008/2009 era iscritta al secondo anno di corso della laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo scuola elementare, (doc. 1), in quanto, in virtù del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea, aveva ottenuto l'iscrizione non al primo anno di corso, bensì al secondo.

La ricorrente, sin dall'aggiornamento disposto con DM 44/2011 (doc. 4), presentava domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, poi, una volta inserita in dette graduatorie nella fascia aggiuntiva (in conseguenza della



domanda avanzata ai sensi del DM 53/2012 – doc. 5), a seguito del conseguimento dell'abilitazione (doc. 1) chiedeva lo spostamento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Ravenna per la classe di concorso scuola primaria e per gli elenchi del sostegno.

Con DM 235/2014 il Miur disponeva un nuovo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2014/2017 e la ricorrente domandava nuovamente lo spostamento dalla fascia aggiuntiva (quarta) alla terza fascia. (doc. 6).

L'U.S.R. per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna pubblicava le graduatorie sul proprio sito internet.

Nella terza fascia della graduatoria relativa ai posti comuni della scuola primaria e negli elenchi del sostegno non era presente il nominativo della ricorrente.

**

Tanto premesso, la ricorrente chiede che sia accertato e dichiarato il suo diritto all'inserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della classe scuola primaria posto comune e negli elenchi del sostegno della scuola primaria, validi per il triennio 2014/2017 della Provincia di Ravenna con il punteggio maturato, pari a 84 punti (elenchi sostegno posizione n. 28 bis; posto comune posizione n. 130 bis).

DIRITTO

I

A

La vicenda che qui ci occupa ha ad oggetto il diritto della ricorrente all'inserimento nella fascia terza delle graduatorie ad esaurimento, **a seguito del conseguimento dell'abilitazione in data 27/06/2011 (doc. 1).**

Nello specifico, trattasi di graduatorie ad esaurimento (già permanenti) della Provincia di Ravenna, alle quali l'amministrazione scolastica attinge sia per i contratti



a tempo indeterminato (nomine in ruolo) sia per i contratti a tempo determinato ('supplenze') degli insegnanti della scuola primaria per i posti comuni e per i posti di sostegno.

Il D. Lgs. 297/1994, all'art. 401, prevedeva che tali graduatorie avessero un carattere permanente e che fossero periodicamente aggiornate con l'inserimento dei docenti che avessero superato le prove del concorso regionale per esame e titoli e dei docenti che avessero chiesto il trasferimento dalla graduatoria di altra provincia.

L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della Formazione Primaria, istituiti a norma dell'art. 3, comma 2, della L. 341/1990, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia.

In particolare, l'art. 5 delle L. 53/2003 prevedeva espressamente che: *“l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, **ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento**, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante» sono soppresse”.*

In seguito, con la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) le graduatorie sono state trasformate da “permanenti” ad “esaurimento” (art. 1, comma 605 e ss.).



Tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, **in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione**, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Tale normativa ha dunque precluso nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento, salvo il possesso di un'abilitazione.

Con l'art. 5 bis del D.L. 137/2008, conv. In L. 169/2008, poi, il legislatore ha espressamente previsto, per determinate categorie di docenti, la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a pieno titolo (a pettine) o con riserva (iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione Primaria nell'a.a. 2007/2008).

In particolare, la disposizione normativa sopra richiamata, al comma terzo, prevede che: *“ Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie **coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti**”*.

Quindi, secondo tale previsione normativa, la ricorrente, in quanto iscritta al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria nell'a.a. 2008/2009 (al secondo anno di corso), **aveva diritto all'inserimento con riserva (fino al conseguimento dell'abilitazione) nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento e pieno**



***iure* (a decorrere dall'aggiornamento disposto nel 2011), in quanto aveva conseguito l'abilitazione.**

Durante l'aggiornamento disposto con DM 42/2009, infatti, il Miur, richiamando espressamente la normativa di cui all'art. 5 bis del DL 37/2008, conv. In L. 169/2008 ha consentito ai docenti iscritti al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria nell'a.a. 2007/2008 l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Ravenna.

La ricorrente, quindi, nel 2009 presentava domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), ma veniva esclusa.

Dunque, il Miur non riconosceva la retrodatazione “virtuale” dell'iscrizione al corso di laurea a favore della ricorrente (di fatto non autorizzava l'iscrizione con riserva nelle GAE poiché la ricorrente nell'a.a. 2007/2008 non era iscritta al primo anno del corso di laurea, ma solo nell'a.s. 2008/2009 si iscriveva **al secondo anno di corso**).

Infatti, il Ministero disponeva l'iscrizione nelle GAE di coloro che nell'a.a. 2008/2009 frequentavano il secondo anno, ma soltanto se si erano iscritti al corso di laurea nell'a.a. precedente, mentre, escludeva coloro che frequentando anch'essi il secondo anno nell'a.a. 2008/2009, ma si erano iscritti soltanto nel 2008.

La violazione del principio costituzionale di uguaglianza, dunque, risulta palesemente evidente.

Infatti, appare evidente la palese identità delle posizioni di coloro che nell'a.a. 2008/2009 frequentavano il secondo anno di corso (a prescindere dalla data effettiva di immatricolazione).

Di conseguenza, **l'esclusione della ricorrente risulta irragionevole.**

Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto che: ***“il dato formale dell'iscrizione al corso di laurea in scienze della formazione primaria nell'anno 2007/2008 non***



può valere ad escludere chi ha comunque frequentato nello stesso anno accademico corsi di laurea di pari qualificazione professionale, tanto da poter essere iscritti, nell'anno accademico 2008/2009, al II anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria: trattasi di studenti che, al pari di quelli iscritti al I anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria nell'anno accademico 2007/2008, conseguono l'abilitazione all'insegnamento nello stesso arco temporale e hanno identica formazione professionale” (ordinanza n. 75/2012 Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro).

Risulta, quindi, evidente l'illegittimità dell'esclusione dalla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento disposta dall'amministrazione.

La ricorrente, dunque, avendo conseguito il diploma di laurea in data 27/06/2011, ha diritto all'inserimento senza riserva nella terza fascia di dette graduatorie dal conseguimento del titolo abilitante.

B

L'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dalla fascia terza delle GAE, poi, risulta ancor più evidente con la costituzione della fascia aggiuntiva disposta dall'art. 14 del DL 216/2011 conv. in L. 14/2012.

In particolare, il comma 2 ter dell'art. 14 prevede: *“Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che **hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette***



graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.”.

Alla luce di tale disposizione, dunque, la ricorrente, pur avendo titolo per essere inclusa nella terza fascia delle GAE ha presentato domanda di inserimento nella fascia aggiuntiva (quarta fascia) di dette graduatorie (doc. 5).

La ricorrente è stata quindi inserita nella fascia aggiuntiva.

In merito a tale inserimento si rileva che lo stesso sistema informatico del Miur ha “retrodatato” la data di iscrizione al corso di laurea della ricorrente all'a.a. 2007/2008 ai fini della non valutabilità del servizio di insegnamento prestato, contestualmente alla durata dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Infatti, in virtù dell'abbreviazione della durata legale del corso a seguito del riconoscimento di crediti formativi, il servizio relativo all'a.a. 2007/2008 non è stato valutato perché vi è stata una retrodatazione dell'iscrizione a tale a.a. anche se la ricorrente si è effettivamente iscritta soltanto nell'a.a. 2008/2009.

Risulta, quindi, evidente l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica nel precedente (anno 2009 e anno 2011) mancato inserimento nella terza fascia.

Si rileva, poi, che durante l'aggiornamento disposto con DM 235/2014 la ricorrente, nuovamente, provava a presentare domanda di trasferimento della propria posizione dalla fascia aggiuntiva alla terza.

La posizione dell'Amministrazione Scolastica, però, non mutava e negava ancora una volta il trasferimento della posizione della ricorrente.

Risulta, quindi, evidente l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione consistente nell'aver ripetutamente decretato l'esclusione della ricorrente



dalla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento a seguito della mancata retrodatazione virtuale dell'iscrizione al corso di laurea.

In particolare, sulla retrodatazione dell'iscrizione al corso di laurea si rileva quanto segue.

La disparità di trattamento con cui il Miur ha operato nei confronti della ricorrente (immatricolata nel 2008 al secondo anno di corso) rispetto ai colleghi immatricolati negli anni accademici 2006 e 2007 al medesimo corso di laurea risulta palese.

Infatti, pare irragionevole diversificare i trattamenti di soggetti che si sono trovati nella medesima posizione: **entrambi hanno frequentato, nel medesimo anno accademico (2008/2009), gli stessi corsi, sostenendo e superando gli esami e le prove di laboratorio e di tirocinio nel medesimo arco temporale!**

Inoltre, si segnala che il Miur, in diverse risposte a FAQ del 2007 e del 2012 (doc.8) ha espresso la non valutabilità del servizio di insegnamento prestato contestualmente alla durata dei corsi di laurea in SFP, **retrodatando la durata legale del corso all'anno di iscrizione "virtuale" a seguito del riconoscimento dei crediti formativi** (*D.: All'aspirante iscritto in graduatoria ad esaurimento per la scuola primaria che abbia conseguito la laurea in scienze della formazione primaria a seguito di un corso abbreviato (es. iscritto al 3° anno) in virtù del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea, non vengono valutati i servizi d'insegnamento relativi agli anni in cui ha frequentato il corso di laurea in scienze della formazione primaria?*

R.: All'aspirante in questione, cui spettano 30 punti, non vengono valutati 4 anni di servizio (durata legale del corso di laurea), a partire da quello in cui si è iscritto per la prima volta (3° anno) e comprendendovi i due anni precedenti (1° e 2°) e quello successivo (4°), anche se il titolo è stato conseguito in anni accademici successivi. Analogamente, se la laurea in questione o l'abilitazione è stata conseguita "fuori corso",



il periodo di durata legale del corso decorre dalla data di iscrizione. Pertanto l'aspirante che abbia conseguito il titolo con un corso abbreviato indicherà sempre quattro annualità secondo le indicazioni fornite. Qualora non lo facesse, ed indicasse tre annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell'istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quelli indicati l'anno precedente la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di un anno di corso precedente a quelli indicati; due annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell'istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quelli indicati i due anni precedenti la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di due anni di corso precedenti a quelli indicati; una annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell'istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quello indicato i tre anni precedenti la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di tre anni di corso precedenti a quello indicato –doc. 8).

Pertanto, anche alla luce di tale interpretazione del Miur, l'illegittimità della mancata retrodatazione “virtuale” dell'iscrizione al corso di laurea risulta palese.

Si chiede, dunque, che venga accertato e dichiarato, a partire dal giorno del conseguimento dell'abilitazione, il diritto della ricorrente all'inserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della classe di concorso scuola primaria e nei relativi elenchi del sostegno e ordinare alle amministrazioni l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie valide per gli aa.ss. 2014/2017.

II

In via subordinata, si rileva che comunque la ricorrente, essendo ricompresa nella fascia aggiuntiva delle GAE valide per il triennio 2014/2017, ha diritto allo spostamento in terza fascia, per i seguenti motivi.

La fascia aggiuntiva delle GAE, istituita dal Miur con il DM 53/2012, non può essere considerata una fascia subordinata alla terza, se non in via meramente transitoria e, dunque, sino all'aggiornamento successivo (disposto con DM 235/2014).



La fascia aggiuntiva ha stravolto l'unitarietà della procedura e il principio meritocratico che la legge n. 124/1999 ha posto a base del sistema di assunzione del personale docente.

La previsione di una fascia ulteriore in via permanente pone in posizione migliore i docenti inseriti nella terza fascia per le assunzioni a tempo determinato, nonostante un punteggio inferiore rispetto a coloro che sono collocati in quarta fascia.

Questo in palese violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e meritocrazia.

Tale ultimo principio è stato più di una volta affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/2004, laddove ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'accorpamento delle fasce delle graduatorie permanenti (poiché le fasce delle GAE non possono essere considerate singole sub-graduatorie) e n. 41/2011 laddove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge istitutive degli elenchi di coda rispetto alla terza fascia delle GAE.

Dunque, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale la creazione in via “definitiva” della fascia aggiuntiva risulta in contrasto con i principi costituzionali.

Infatti, il trattamento più favorevole (possibilità di essere destinatari della nomina in ruolo in via prioritaria) di coloro che sono ricompresi nella terza fascia, ma vantano un punteggio inferiore a coloro che sono collocati in quarta fascia risulta irragionevole.

Un'interpretazione costituzionalmente conforme del DM 52/2012, laddove prevede l'inserimento di determinate categorie di docenti nella quarta fascia, è di ritenere la fascia aggiuntiva valida solo temporaneamente e, quindi, sino all'aggiornamento successivo, avvenuto con il DM 235/2014.



Soltanto attraverso tale interpretazione potranno essere rispettati i dettati costituzionali.

Pertanto, alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata del DM 53/2014, durante l'aggiornamento disposto nell'anno 2014 la ricorrente avrebbe avuto il diritto al trasferimento dalla quarta alla terza fascia delle GAE.

Pertanto, l'esclusione della ricorrente dall'inserimento pieno titolo in terza fascia risulta illegittima.

Sul punto si segnala la seguente recente sentenza che accerta l'illegittimità del mancato inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento:

- Tribunale di Paola, Sez. Lavoro, *“la suddetta disposizione, invero, può essere interpretata nel senso di prescrivere la collocazione dei docenti abilitati nell'anno 2010/2011 (come la ricorrente) nella quarta fascia delle graduatorie fino all'atto di aggiornamento delle stesse per il successivo triennio di validità, in relazione al quale i nuovi abilitati dovranno invece essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento in base al punteggio posseduto e non in base al criterio dell'anzianità di iscrizione, che li vedrebbe indefettibilmente inseriti in coda”*.

III

L'illegittimo operato delle Amministrazioni resistenti, consistente nel mancato inserimento della ricorrente nella fascia terza della graduatoria ad esaurimento della classe di concorso scuola primaria e nei relativi elenchi del sostegno, ha causato un danno ingiusto alla ricorrente.

Tale danno è individuato nelle mensilità non percepite e nelle differenze stipendiali e contributive fra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente dal 1/09/2011, in forza dei contratti a tempo determinato che saranno stipulati



con il Miur, sino alla decisione della presente controversia e quanto avrebbe percepito qualora fosse stata correttamente inserita in dette graduatorie, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo.

ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.

Per tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, sussistono, nel caso di specie, entrambi i requisiti, del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex. art. 700 cpc.

Per quanto attiene al *fumus boni juris*, si ritiene che la “verosimiglianza dell'esistenza del diritto” appaia provata, in quanto la palese discriminazione con cui e' stata trattata la ricorrente rispetto ad altri docenti risulta evidente.

Dunque, le pretese della odierna ricorrente appaiono fondate.

Circa il *periculum in mora*, va considerato che, ove la presente istanza non venisse accolta, alla ricorrente deriverebbe un grave ed irreparabile danno dato che le ‘graduatorie’ di cui si discute hanno valenza triennale, per gli aa.ss. 2014/2017, ai fini tanto delle immissioni a ruolo quanto delle supplenze temporanee.

Inoltre, l’inserimento con riserva della ricorrente in dette graduatorie consentirebbe l’inclusione, seppur sempre in via non definitiva, anche nella prima fascia delle graduatorie di istituto.

In più, si deve considerare che il DDL "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*" – Atto Camera n. 2994, approvato alla Camera in data 20 maggio 2015 all'articolo n. 10 prevede un piano di assunzioni straordinario (*Art. 10 (Piano straordinario di assunzioni): 1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico*



dell'autonomia. A tale fine, l'organico dell'autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, è determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8. 2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo: a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8 (..)”).

Nella presente vicenda, si deve pertanto correttamente ritenere che il *'periculum in mora'* sussista *"in re ipsa"*, dato che, in attesa di una decisione del giudice in via ordinaria, l'odierna ricorrente si vedrebbe preclusa la possibilità di essere destinataria di proposte di nomina in ruolo o di supplenze temporanee.

Tanto determina un pregiudizio professionale e personale, non altrimenti riparabile anche sotto il profilo dell'impossibilità di esprimere e sviluppare la propria professionalità e delle relazioni sociali.

Si tratta, evidentemente, di un *'danno'* che va oltre al profilo strettamente economico.

* * *



Per tutto quanto fin qui osservato, sono da ritenere sussistenti entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., sia sotto il profilo del "*fumus boni juris*" sia sotto quello del "*periculum in mora*", visto in particolare il pregiudizio grave ed irreparabile per la ricorrente ove l'Ill.mo Tribunale adito non adottasse il provvedimento urgente, che qui viene richiesto, assicurando in tal modo provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Tanto esposto e considerato, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, intimando al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e all'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna – Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, a comparire personalmente o tramite procuratore generale o speciale, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare e d'urgenza si chiede:

Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia dei D.M. 44/2011 e 235/2014, delle graduatorie definitive ad esaurimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito territoriale per la Provincia di Ravenna, ovvero di ogni ulteriore atto ritenuto ostativo: disporre l'inserimento con riserva nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Ravenna valide per gli aa.ss. 2014/2017 per la classe di concorso scuola primaria posto comune e elenchi del sostegno.



Nel merito si chiede:

Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia dei D.M. 44/2011 e 235/2014, delle graduatorie definitive ad esaurimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito territoriale per la Provincia di Ravenna, ovvero di ogni ulteriore atto ritenuto ostativo:

- *disporre l'inserimento senza riserva nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Ravenna valide per gli aa.ss. 2014/2017 per la classe di concorso scuola primaria posto comune e elenchi del sostegno;*
- *accertare e dichiarare, a partire dall'anno 2011 o da altra data accertata in corso di causa, il diritto della ricorrente all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito territoriale per la Provincia di Ravenna, per la classe di concorso scuola primaria posto comune e negli elenchi del sostegno ed accertare e dichiarare il diritto all'inserimento nelle suddette graduatorie valide per il triennio 2014/2017, con l'adozione di ogni conseguente ed ulteriore provvedimento, ed in particolare condannare le amministrazioni resistenti a disporre l'inserimento a pieno titolo e senza riserve della docente nella predetta fascia di graduatoria ad esaurimento per la scuola primaria e negli elenchi del sostegno alla posizione corrispondente al punteggio maturato pari a punti 84, o nel minore o maggiore punteggio riconosciuto in corso di causa;*
- *condannare le Amministrazioni resistenti, per quanto di competenza, alla corresponsione in favore della ricorrente delle mensilità non percepite, delle differenze stipendiali e contributive fra quanto effettivamente percepito dal 1/09/2011 in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Miur e quanto dovuto qualora fosse stata correttamente inserita nelle graduatorie de quo, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo.*



Vinte le spese”.

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

- 1- attestazioni frequenza e diploma di laurea in SFP presso Università Firenze;
- 2- reclamo esclusione aggiornamento GAE 2009;
- 3- attestazione iscrizione al secondo anno di corso nell'a.a. 2008/2009;
- 4- domanda inserimento GAE 2011 e reclamo presentato;
- 5- domanda inserimento GAE 2012 e reclamo presentato;
- 6- domanda aggiornamento GAE 2014;
- 7- GAE 2014/2017 Provincia di Ravenna;
- 8- Faq Miur 2007 e 2012;
- 9- DM 53/2012;
- 10- DM 44/2011;
- 11- DM 235/2014.

Dichiarazione di valore

Il Sottoscritto Avv. Marco Masi dichiara che ai fini della normativa sul contributo unificato (L. 488/99), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, la presente causa è di valore indeterminabile e pertanto è dovuto e versato un contributo unificato per il ricorso pari ad euro 259,00 e per l'istanza ex art. 700 c.p.c. pari ad euro 259,00.

Con osservanza.

Avv. Marco Masi



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. Marco Masi, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola primaria nella fascia terza posto comune e negli elenchi del sostegno dell'U.S.R. per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola primaria e negli elenchi del sostegno nelle rispettive terze fasce sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare*



possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci lega/i della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.P.C., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ex multis* TAR Lazio, Sez. III Bis, ord. n. 9458/2014);

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE



La notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito internet del Miur;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Con osservanza.

Avv. Marco Masi

